

Transizione 5.0

Incentivi, opportunità e vantaggi per un futuro sostenibile

5 novembre 2024

Ing. Francesco Colli

4.0 + ESG = 5.0



Image by Innovationpost.it

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Art. 38 Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.

Lo stato dell'arte:

- **Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024, art. 38 «Transizione 5.0»**
- Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.123 del 28-5-2024 i testi della Legge di conversione del DL 39/2024 ed il testo coordinato del DL 39/2024:

Art. 6: «Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0»

- Bozza del decreto attuativo in circolazione da 10 giugno 2024
- Seconda Bozza del decreto attuativo in circolazione del 4 luglio 2024
- **Decreto Attuativo firmato il 24 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183**
- **Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877**
- FAQ del 3,4 e 8 ottobre, **2 novembre 2024** – in attesa di ulteriore Circolare esplicativa

Quanto?

**6,3 miliardi PNRR + 6,4 miliardi stanziati per «Industria 4.0» =12,7 miliardi per
il biennio 2024-2025**

I 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo:

- 3.780 milioni per i beni strumentali
- 1.890 milioni per energie rinnovabili per autoconsumo
- 630 milioni per la formazione

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Destinatari

Imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

➤ Requisiti (trainanti)

- progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;
- Investimenti in **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra)
- **Riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3 % sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5 %.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Sono escluse dal beneficio le imprese:

- a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le aliquote

FASCIA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: dal 3 % al 6 %	Struttura produttiva: dal 6 % al 10 %	Struttura produttiva: superiore al 10 %
	Processo: dal 5 % al 10 %	Processo: dal 10 % al 15 %	Processo: superiore al 15 %
0 - 2,5 mln €	35%	40%	45%
2,5 - 10 mln €	15%	20%	25%
10 - 50 mln €	5%	10%	15%

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Avvio del progetto (Art.4)

Per **data di avvio del progetto di innovazione** si intende la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Fine del progetto (Art.4)

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 **dell'articolo 109 del TUIR**, a prescindere dai principi contabili applicati;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Fine del progetto (Art.4)

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, alla **data di fine lavori** dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di sostenimento dell'esame finale** di cui all'articolo 8, comma 1

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- ***“imprese di nuova costituzione”***: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ ***“struttura produttiva”***: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **“processo produttivo”**: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ ***“scenario controfattuale”***: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- ***“data di fine lavori”***: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, **ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete**, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli ...»

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Articolo 9

(Riduzione dei consumi energetici)

La *riduzione dei consumi energetici* di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei *consumi energetici* annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i *consumi energetici* registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla *struttura produttiva* o al *processo interessato dall'investimento*. La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, **assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche**, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Articolo 9

(Riduzione dei consumi energetici)

«...La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Un progetto alla volta....(Art.12):

La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una *struttura produttiva* per la quale:

a) **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione** oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) **siano stati completati progetti di innovazione** oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il *GSE* ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Imprese di nuova costituzione e scenario controfattuale

Per le *imprese di nuova costituzione*, i *consumi energetici* relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a) la determinazione dello ***scenario controfattuale*** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, **almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei *consumi energetici* medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento* come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

Il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè “Do No Significant Harm”) nasce per **coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema**, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Il rispetto del principio **DNSH** richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR **non arrechino nessun danno significativo all’ambiente**.

Tutte le **misure inserite nel PNRR** devono quindi essere conformi al principio **DNSH**: tale conformità necessita di valutazione *ex-ante*, in itinere e *ex-post*.

Inoltre, le misure agevolative in futuro **tenderanno a richiedere il rispetto del principio DNSH** o a prevedere elementi e condizioni strettamente legati alla sostenibilità ambientale degli investimenti agevolabili.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, **ad eccezione...**
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione ...**
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, **ad eccezione...**
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, **ad eccezione ...**

... di chi rispetti il DNSH

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5) ed eccezioni

*.... di attivi, quali **veicoli agricoli e forestali**, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore **Stage I** o precedente ad uno con motore **Stage V** secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;*

SI DOVRA' DIMOSTRARE DEMOLIZIONE DEL VECCHIO... *(non più a seguito delle FAQ del 2/11/2024)*

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Gli investimenti complementari

A condizione di aver rispettato i requisiti di base, potranno essere inclusi investimenti complementari in:

- **Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili** (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi; (allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione e completamento del progetto alla data di fine lavori dei medesimi beni)
- Spese per la **formazione in competenze** per la transizione digitale ed energetica, **entro il 10 % dell'investimento** in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un **tetto a 300.000,00 €** e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda. (il progetto si intende completato alla data della prova di valutazione)

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:

L'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli (e celle) **prodotti negli Stati membri dell'Unione** europea con efficienza pari ad **almeno il 21,5%**, per moduli fotovoltaici con celle.

È prevista una maggiorazione del:

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5 per cento**;
- 140% per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0 per cento**.

In questo modo, l'incentivo per l'investimento in fotovoltaico può **arrivare fino al 63% del costo totale**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Agevolabili anche.... (trainati)

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- Limite agevolabile per gli impianti FER pari al **105% del valore per autoconsumo**

Localizzati...

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD)* esistenti e riconducibili alla medesima *struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva*, sono agevolabili le spese relative a:

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Attività di formazione (Art. 8)

- percorsi di durata **non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- Fino al **10% del costo** dei beni materiali e immateriali, **fino a un massimo di 300.000€**;
- Medesime aliquote in funzione dell'efficienza ottenuta;
- Solo formazione erogata da soggetti accreditati;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ **Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione:**

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Costi agevolabili nella formazione:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Spese per formazione 5.0

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale** con attestazione del risultato conseguito.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Novità, nuovi beni ammissibili, già secondo DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19:

- a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Novità, nuovi beni ammissibili

Si specifica nel Decreto del 24 luglio 2024:

«...software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei *consumi energetici* e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*“Energy Dashboarding”*). »

La stima/misura dell'efficientamento

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

1. La *riduzione dei consumi energetici* di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei *consumi energetici* annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i *consumi energetici* registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla *struttura produttiva* o al *processo interessato dall'investimento*. La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, **assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne** che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su **dati tracciabili**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi **da almeno sei mesi** dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai **consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

5. Per le imprese di **nuova costituzione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a) la determinazione dello **scenario controfattuale** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, **almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

La procedura

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Doppia certificazione:

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

- **Certificazione ex-ante**
- **Certificazione ex-post**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **Certificazione ex-ante**

La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli **indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati**, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **Certificazione ex-post**

La certificazione tecnica *ex post* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei *consumi energetici* effettivamente conseguiti.

Per le sole PMI, le spese sostenute per le certificazioni potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo fino a 10.000 €.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Soggetti abilitati alle certificazioni (Art. 15)

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni *“meccanica ed efficienza energetica”* e *“impiantistica elettrica ed automazione”*, **con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Comunicazione e certificazione ex ante

Prima dell'avvio dell'investimento sarà necessario presentare al GSE in maniera congiunta:

- Una **certificazione**, sulla base di un modello standardizzato, che attesti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti “trainanti” (comma 4 dell’art. 38 del DL), unitamente a
- Una **comunicazione** concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo del progetto

Questa documentazione consentirà di procedere con la “prenotazione” del credito di imposta.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Prima comunicazione periodica: conferma del pagamento degli acconti

Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza del beneficio prenotato, sarà necessario presentare una prima comunicazione che dimostri:

- L'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori;
- Il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Comunicazione e certificazione ex post

Terminati gli investimenti, sarà obbligatorio presentare:

- La comunicazione del completamento dell'investimento
- La certificazione ex post che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sarà inoltre necessario **attestare l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, unitamente alla congruità e alla pertinenza delle spese sostenute.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ L'onere documentale, in sintesi:

- una certificazione ex ante con comunicazione al GSE per la «prenotazione» del credito
- a seguito della conferma del GSE, entro 30 giorni invio comunicazione con ordini accettati e pagamento acconto del 20%
- entro 5 giorni il GSE conferma la «prenotazione del credito»
- al completamento del progetto, comunicazione al GSE con una certificazione ex post, attestazione dell'avvenuta interconnessione, documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute, certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- entro 10 giorni il GSE verifica e comunica all'impresa il credito di imposta utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ L'onere documentale:

- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere **apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ La Certificazione delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le **imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute **in aumento** del credito d'imposta fino ad un **massimo di 5.000 €**.

➤ **Transizione 4.0 sempre sullo sfondo:** se le imprese non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ La fruizione

- Il credito fiscale potrà essere fruito **in un'unica rata entro il 31/12/2025**(e non tre come previsto per il 4.0); l'eventuale eccesso rispetto alla capienza contributiva sarà deducibile nei **cinque esercizi seguenti**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Cumulabilità (Art. 11)

- **E' cumulabile** con altri aiuti di Stato e altre agevolazioni finanziate con **risorse nazionali**
- **Non è cumulabile** con **ZES** e **ZLS**, e altre agevolazioni derivanti da **fondi europei** (es. PNRR), 4.0

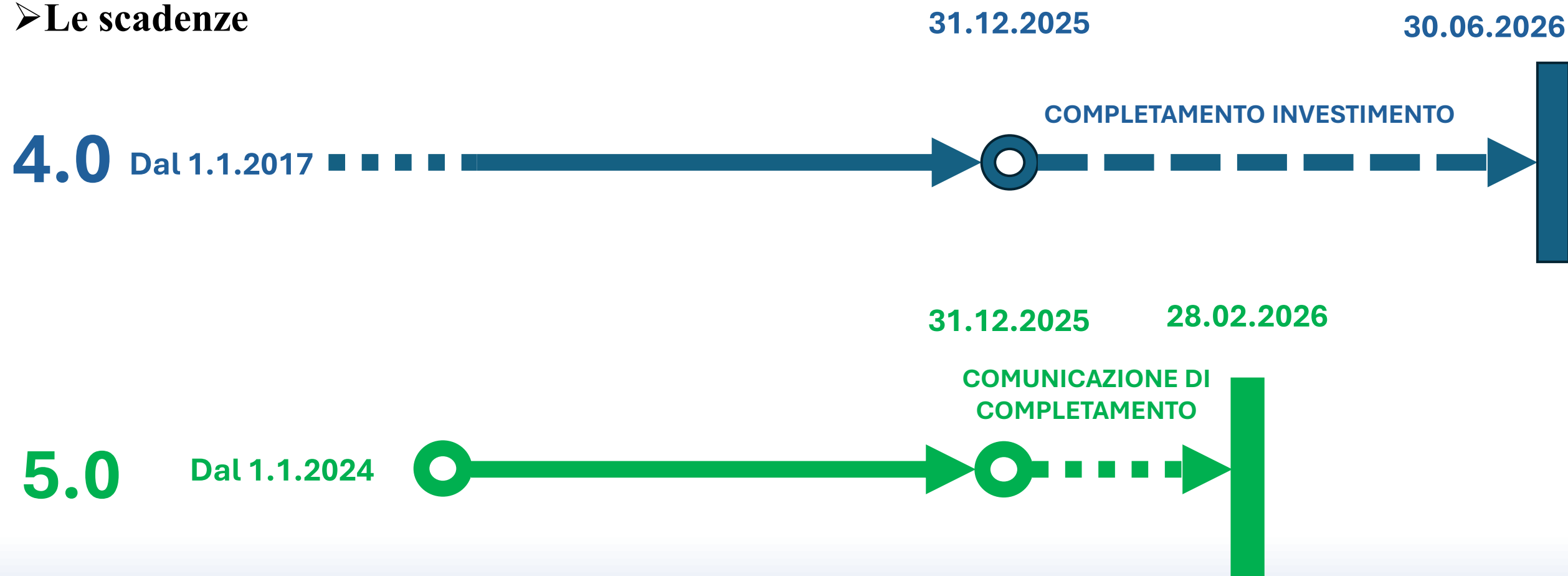
Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le scadenze

➤ Certificazione ex ante e comunicazione al GSE

- Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del *credito d'imposta prenotato comunicazione* relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'articolo 6 (*Beni materiali*) sia degli investimenti di cui all'articolo 7 (*Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo*), contenente gli estremi delle fatture. Non rileva l'attività di formazione.
- Entro il **31 dicembre 2025** completamento dei progetti.
- Entro il **28 febbraio 2026** comunicazione di completamento del progetto

➤ Le scadenze



Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Controlli (art. 19)

Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, **a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva** di cui all'articolo 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il *Ministero* e l'Agenzia delle entrate. Controlli in merito alla «*congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante*»

➤ Decadenza e Recupero (art. 20 e 21)

Per variazioni, incoerenze e mancata efficienza entro al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione. (.. Anche variazioni di «**strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione**»)

Le FAQ di Transizione 5.0

3.5. D. È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell'ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell'incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?

R. Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle.

Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.

Le FAQ di Transizione 5.0

[FAQ modificata in data 2 novembre 2024]

3.7 **D. È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?**

R. I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:

- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente).

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

Le FAQ di Transizione 5.0

DATA PUBBLICAZIONE: 2 novembre 2024

3.8 D. In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all'alienazione del bene sostituito?

R. Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

L'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.6 D. Come si calcolano i consumi energetici dell'esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?

R. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

1. la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
3. la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.9. D. Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente?

R. Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l'indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.10 D. La Circolare Operativa, in relazione alle misure necessarie alla valutazione del risparmio energetico, richiede che gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla direttiva europea 2014/32/UE. Questo significa che i dati che l'impresa ha acquisito o può acquisire dalle macchine e dagli impianti produttivi, anche grazie ad esempio a sistemi MES o altri sistemi informativi di produzione, non sono validi?

R. La Circolare Operativa prevede che gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla normativa tecnica di settore e alla direttiva europea 2014/32/UE (c.d. *Measuring Instruments Directive*), che regola la commercializzazione e l'uso di una serie di strumenti di misura nell'Unione Europea, garantendo che siano accurati, affidabili e sicuri.

La certificazione MID, inerente alla conformità degli strumenti di misura alle norme stabilite dalla direttiva europea 2014/32/UE, copre vari tipi di strumenti, tra cui contatori di energia elettrica e termica, ed è volta a garantire la precisione delle misurazioni nelle transazioni commerciali e in settori in cui è importante la misura precisa di una grandezza fisica (energia, gas, acqua, ecc.).

Le FAQ di Transizione 5.0

In relazione ai dati energetici di cui l'impresa dispone e a quelli che possono essere generati da opportune campagne di misura, anche in relazione alle certificazioni ex ante ed ex post previste dall'art. 15 del Decreto del MIMIT, è necessario tener presente quanto segue:

- i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di
- nell'ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.11. D. Nell'ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, riconducibili alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico?

R. La funzione di questi sistemi (tra questi, ad esempio, i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del power center di bassa tensione del sito produttivo), è quella di operare una riduzione dei consumi di energia elettrica. Tali sistemi vengono generalmente installati a monte dell’impianto di distribuzione (in questo caso, a valle della cabina di trasformazione o del power center) o nei punti di allacciamento elettrico di singoli processi o linee di produzione. Per tali sistemi la determinazione della riduzione dei consumi energetici può essere fatta rapportando i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) degli stessi.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.17. D. Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?

R. Sì, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” (come i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare l'analisi al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio risulta coerente con quanto specificato nella FAQ 4.11, in cui si chiarisce che il risparmio energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex post) l’installazione del sistema.

Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l’illuminazione e il condizionamento.

Le FAQ di Transizione 5.0

DATA PUBBLICAZIONE: 2 novembre 2024

4.12. D. Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d'investimento è localizzato all'interno di una diversa struttura nella disponibilità dell'impresa?

R. È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l'integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all'interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l'indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l'integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all'interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l'indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

Le FAQ di Transizione 5.0

- Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa;
- il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all'interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.15. D. Nel caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?

R. Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell'ambito dell'incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L'obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio.

- la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l'efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio.
- in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell'efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.

È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l'opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.

Le FAQ di Transizione 5.0

4.16. D. Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è ammessa un’alternativa per determinare la riduzione dei consumi?

R. Sì, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata a un processo specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dell’efficienza energetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi.

Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato l’uso di un’analisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso.

Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformità ai requisiti previsti, purché l’analisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano documentate in modo rigoroso e trasparente.

Le FAQ di Transizione 5.0

R. Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce *“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.”* del secondo gruppo dell'allegato A.

Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall'art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

Le FAQ di Transizione 5.0

[FAQ modificata in data 2 novembre 2024]

6.7. D: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0?

R: Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).

Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo dell'impresa, oppure l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.

Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell'Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:

- ZONA NORD
- ZONA CENTRO NORD
- ZONA CENTRO SUD
- ZONA SUD
- ZONA CALABRIA
- ZONA SICILIA
- ZONA SARDEGNA.

Le FAQ di Transizione 5.0

10.2 D. Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l'implementazione di software per l'ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?

R. Si conferma l'ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l'implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l'ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.

In tal senso, la circolare operativa "Transizione 5.0" prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.

Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d'imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all'interno dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, ("relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE").

Riferimenti normativi e link utili:

- <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0>: homepage del MIMIT dedicata a Transizione 5.0
- <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq>: FAQ aggiornate su Transizione 5.0
- <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-operativa-16-agosto-2024-n-25877-transizione-5-0> : Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877- Transizione 5.0
- <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19!vig>: DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19